Ziino Todaro

Se la coltivazione di un miniera sia atto di commercio

1905

L. ZIINO TODARO

# SE LA COLTIVAZIONE DI UNA MINIERA

## DA PARTE DEL PROPRIETARIO

# SIA ATTO DI COMMERCIO

ESTRATTO DAL GIORNALE *LA LEGGE*
anno XLV, n. 12

ROMA
SOCIETA' EDITRICE LAZIALE
VIA TOMACELLI, N. 15
1905

# LA LEGGE

## REPERTORIO GENERALE 1904

**La Legge** ha pubblicato il *Repertorio generale 1904*, comprendente:

*a*) le *massime* di giurisprudenza italiana pubblicate in tutti i periodici legali italiani durante il 1904;

*b*) la *legislazione*;

*c*) *bibliografia* italiana ed estera.

Tutto questo materiale è stato disposto per ordine di *Voci* di modo che le ricerche, per qualsiasi argomento riescono facili e sicure.

Non occorre spendere parole per far rilevare la grande utilità pratica di quest'opera che sarà uno strumento di lavoro quotidiano per gli Avvocati, Magistrati, Amministratori pubblici, ecc.

Solo facciamo notare che questo *Repertorio generale* annuo venne pubblicato con una precedenza di parecchi mesi in confronto con tutte le altre pubblicazioni congeneri. E questo costituisce un non piccolo vantaggio, dato il continuo « divenire » della giurisprudenza e della dottrina forense.

Il volume, in gran formato, consta di 650 pagine a due colonne; e costa **L. 15.**

Ma gli abbonati della *Legge*, *Giudice Conciliatore* e *Bollettino delle Opere Pie* lo possono avere al prezzo ridotto di **L. 12.**

**Rivolgere le richieste alla Soc. Editrice Laziale, Via Tomacelli, 15, ROMA**

L. ZIINO TODARO

# SE LA COLTIVAZIONE DI UNA MINIERA
## DA PARTE DEL PROPRIETARIO
# SIA ATTO DI COMMERCIO

ESTRATTO DAL GIORNALE *LA LEGGE*
anno XLV, n. 18.

ROMA
SOCIETA EDITRICE LAZIALE
Via Tomacelli, n. 15
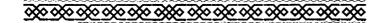
1905

## CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

*Udienza 14 marzo 1905*

Pres. TOMMASI P. P. — Est. STRANIERI

*Verole* (*avv.* Di Stefano, Donzelli *e* Romeo) c. *Nicastro* (*avv.* Ziino e Streva).

**Commerciante — Atto di notorietà — Esercizio di una propria miniera — Institore** (*Cod. di comm., art. 5, 376, 371, 372*).

***L'atto di notorietà non è mezzo acconcio per provare che alcuno sia commerciante.***

***L'esercizio della propria miniera non costituisce il proprietario nella condizione giuridica di commerciante.***

***Non ha quindi la figura dell'institore la persona che, in propria vece, il proprietario deputa all'amministrazione della miniera per esercitarla, raccoglierne i frutti e distribuirli fra i creditori.***

## NOTA

### Se la coltivazione d'una miniera da parte del proprietario sia atto di commercio.

Sulla prima massima posta dalla sentenza nessun dubbio. Degna di discussione, non per confutarla, ma per illustrarne la portata, é la seconda, di cui la terza è necessaria conseguenza.

I. La questione che si presentava alla Suprema Corte di Palermo, e che da essa fu decisa con retta applicazione della legge, era la seguente: l'esplotazione e l'esercizio della miniera propria è un atto di commercio, e quindi il proprietario che coltiva la sua miniera è per ció solo commerciante?

A me pare che la risposta negativa sia evidente. Se per estrarre il minerale e ridurlo in istato da poter esser venduto, il proprietario deve far uso di mezzi meccanici, se deve assumere l'opera di lavoratori, se vende il prodotto così ottenuto, egli non fa atto di commercio, come il Bolaffio opina (*Codice di Commercio*, commento edito da Drucker e Tedeschi, Verona, 1883, vol. I, n. 53); ma esercita il diritto di proprietà con quei mezzi che il carattere di essa gli offre, nè la vendita del prodotto della miniera è atto di commercio, alla stessa guisa che atto di commercio non è la vendita dei prodotti del proprio fondo (art. 5 Cod di Comm.), per quanto anche l' industria agraria, se benintesa, oggi non possa fare a meno dell'impiego delle macchine (Conformi: Cass. di Torino, 10 agosto 1867, Corte d' App. di Roma 25 maggio 1900, Trib. di Grosseto, 24 giugno 1890, in *Legge*, 1867, I, 922; 1900, II, 230; 1890, II, 196).

Se il principio posto dal Bolaffio fosse assolutamente vero, facendone applicazione alle materie analoghe, dovrebbesi trarne l' illazione che i latifondisti agricoli siano commercianti e che l'industria agraria *ut sic* (nel senso cioè di coltivazione del proprio fondo con i mezzi che l'arte suggerisce, e di percezione e vendita di frutti) costituisca atto di commercio. La fallacia delle conseguenze però dimostra quella del principio da cui si traggono (Cass. di Torino, 16 aprile 1889, in *Annali*, 1889, I, 435).

Se poi il proprietario della miniera, della zolfara, per attenerci al caso presente e per comodità d'esemplificazione, non si limita a compiere tutti gli atti necessari per estrarre il minerale, separarlo dalle materie estranee e metterlo in condizione di poter esser venduto; ma vi applica l'industria allo scopo di perfezionarlo o trasformarlo, come, per esempio, negli stabilimenti di molitura, di raffinazione, o sublimazione dello zolfo, o nelle fabbriche d'acido solforico o solforoso, si ha l'industria commerciale. Allo stesso modo che se l' agricoltore, dopo aver raccolto i limoni del proprio fondo, se ne serve per la fabbricazione p. es: dell'acido citrico, si ha un vero e proprio atto di commercio, perchè in tali casi si verifica quella tale intromissione tra produttore e consumatore, che attribuisce un maggior valore alle cose e che procura un lucro, un beneficio corrispondente (Manara, *Atti di commercio*, n. 16).

Il Masè Dari (*Atti di commercio*, in *Digesto ital.*, vol. IV, p. 2ª n. 134), dopo aver posto il principio della commercialità dello esercizio d'una miniera, distingue il caso in cui l' esercente della miniera sia lo stesso proprietario, ed afferma che allora la coltivazione è un atto di natura civile, per quanto il proprietario scavi, lavori, trasformi il minerale grezzo, e che carattere commerciale riveste soltanto l'industria che il proprietario esercita col prodotto così ottenuto. Ma non ha finito d'esprimersi — esattamente mi pare — in questi sensi, che

subito dopo si contraddice non solo; ma viene ad annullare il principio della non commercialità dell'esercizio da parte del proprietario, nei suoi effetti pratici, perchè aggiunge: « Però, qualora la coltivazione della miniera richiedesse tale apparato di meccanismi, tale impiego di lavoro e di capitale, come ad es. la coltivazione d'una miniera di carbon fossile, di rame, di ferro, di piombo, di alluminio, ecc., o come un pozzo petrolifero, che dinotasse assolutamente che il proprietario fa su quella la vera e propria speculazione mineraria, è a ritenersi atto di commercio la coltivazione della miniera ».

Prendiamo l'ipotesi del proprietario esercente d'una zolfara: egli dovrà, per mantenere in vita la miniera, fare delle opere all'interno (opere murarie, gallerie, pozzi, ecc.), impiantare dei macchinari per l'eduzione delle acque, per l'estrazione del minerale ed anche per la fusione di esso, perchè il prodotto zolfo, quale comunemente inteso, ha bisogno, per assumere la propria caratteristica, d'una prima lavorazione che lo separi dalle materie estranee cui è commisto: or tutto ciò non è altro che il processo necessario, indispensabile per la coltivazione della miniera, l'esercizio del diritto di proprietà per il conseguimento del prodotto del proprio fondo, con quelle peculiari modalità che essa richiede.

Ed allora la seconda parte delle osservazioni del Masè Dari cade, perchè fondata su una concezione metafisica della industria mineraria e non sulla vera e reale condizione delle cose, e perchè, se quanto l'egregio A. viene affermando dovesse accettarsi, per conseguenza naturale di cose si verrebbe di fatto ad ammettere la commercialità della coltivazione mineraria da parte del proprietario, il quale non potrebbe (senza l'ausilio di quei mezzi che al Masè Dari sembrano dare a siffatta coltivazione il carattere di commercialità) nè iniziarla nè proseguirla.

II. Ma *quid* per il caso che la miniera sia coltivata da una società di commercio o da un commerciante singolo?

Il Bolaffio (op. e loc. cit.) si serve di questa difficoltà — più apparente che reale — per rafforzare il proprio assunto. Infatti egli afferma che, ammettendosi il principio altra volta proclamato dalla Suprema Corte subalpina (10 agosto 1867, in *Legge*, 1867, I, 922), che la coltivazione d'una miniera non è atto di commercio per sua natura quand'anche fatta da più cointeressati; ma tale diviene se esercitata da una società di forma commerciale, come l'accomandita per azioni (conforme Borsari, *Comm. al Cod. di Comm.* del 1865, n. 49), « si verrebbe a questa conclusione: che non sarebbe la natura dell'impresa quella che imprimerebbe alla stessa il carattere commerciale, bensì la persona che la esercita. E, in allora, non si tratterebbe più d'un atto commerciale per sè, obbiettivamente considerato; ma d'un atto che sarebbe commerciale in ragione della persona

che lo esercita, sia questo un commerciante o una società di commercio ».

A me pare piuttosto che la massima della Corte di Cassazione di Torino, previi taluni chiarimenti, sia da accettare, conformemente all'insegnamento della piú autorevole dottrina francese (TROPLONG, *Société*, n. 331; DALLOZ, voci *Mines et Minières*, n. 270 e segg.; *Acte de commerce*, n. 276 e segg.; *Société*, n. 1417), cui la nostra giurisprudenza ha fatto eco (Cassazione di Palermo, 19 febbraio 1887, in *Circolo giuridico*, 1884, 291; Cassazione di Firenze, 7 marzo 1898, in *Legge*, 1898, I, 762).

Quando il proprietario si associa altri per l'esercizio della miniera, non è necessario che costituisca una società commerciale e che quindi compia un atto di commercio; ma se invece, associandosi a tal fine altre persone viene a costituire un vero e proprio ente commerciale, allora non potrà mettersi in dubbio che l'esercizio della miniera divenga obbietto d'un'azienda commerciale, imperocchè verrebbe a costituire lo scopo della società medesima. Sicchè in tale caso speciale l'esercizio della miniera non sta più in diretta ed esclusiva relazione col diritto di proprietà, ma piuttosto con la vita e col fine di una speculazione commerciale, che ebbe l'inizio della sua attuazione con la stessa costituzione della società, intesa a quel tale obbietto.

Ma si potrebbe chiedere: data una società commerciale, la quale abbia per fine ben altri rami di speculazione e che per una ragione qualunque, per es. in seguito ed espropria contro un suo debitore inadempiente, venga a trovarsi proprietaria, e ad avere così fra le sue attività patrimoniali una miniera, quando l'industria mineraria non sia direttamente collegata all'industria che forma oggetto della società, la coltivazione del nuovo cespite avrà carattere civile, sfuggendo alla cerchia dell'obbietto per cui la società fu costituita?

A me pare che la risposta non possa essere che negativa, e non per il concetto prevalente in giurisprudenza che *la forme emporte le fond* (*forma dat esse rei);* ma per quest'altro, che cioè un ente commerciale ha vita in quanto che atti di commercio compie e che la coltivazione della miniera, se non è lo scopo diretto per il quale esso si è costituito, diventa però mezzo idoneo al conseguimento di quello scopo, e quindi assumerà mediatamente il carattere di atto di commercio.

III. Ben diverso è il caso del commerciante singolo. Nel caso che un commerciante singolo abbia l'esercizio d'una miniera, si presumerà *iuris* che egli compia un atto di commercio (art. 4 Cod. di Comm.); ma quando sarà chiaramente provato essere egli il proprietario o il coltivatore che vende i prodotti del fondo suo o da lui coltivato (art. 5) e che l'industria mineraria non si trova nè direttamente nè indirettamente legata al suo commercio, nessun dubbio potrà sussistere sulla natura civile dell'atto compiuto, sicchè in fin dei conti ci troveremo in un'ipotesi che rientra nei comuni precetti del diritto,

e cioè che l'esercizio d'una miniera da parte del commerciante singolo si presumerà *iuris tantum* atto di commercio; ma quando la natura civile sarà provata (come per es. quando risulti che la coltivazione della miniera e la prima lavorazione, talvolta indispensabile, del prodotto non siano collegate alla successiva modificazione e trasformazione di esso, nè rientrino nell'orbita del commercio del proprietario), la presunzione cadrà per la natura stessa essenzialmente civile dell'atto.

IV. Consegue da tutto l'anzidetto che quando il proprietario, il quale non esercita la speculazione zolfifera, deputa una persona per amministrare ed esplotare la miniera, per raccoglierne i frutti e distribuirli tra i propri creditori, non crea un institore, ma un semplice mandatario civile.

Institore è colui che viene preposto *all'esercizio del commercio del preponente* nel luogo ove questo l'esercita o in luogo diverso (art. 367); quindi, per aversi la figurazione giuridica dell'institore, elemento indispensabile è che il preponente sia commerciante e che al preposto affidi la gestione del proprio commercio; ma, ove ciò non concorra, esula del tutto la figura dell'institore, e però riescono inapplicabili gli art. 368 e segg. del Codice di Commercio.

---

## Biblioteca della Rivista MINERVA

N. 1. **Federico Garlanda**: *La filosofia delle parole;* pagine XIV-368 — L. **3,50**.

N. 2. **Archibald Forbes**: *Memorie di Guerra e Pace.* Versione italiana del maggiore VITTORIO ELIA; pagine VII-398 — L. **3,50**

N. 3. **Federico Garlanda**: *Guglielmo Shakespeare: il poeta e l'uomo;* pagine XIV-541 — L. **6,50**.

N. 4. **Americo Scarlatti**: *Et ab hic et ab hoc;* pagine 420 — L. **3,50**.

N. 5. **Sir E. Creasy**: *Le Quindici Battaglie decisive nella storia del mondo.* — Prima versione dalla 48ª edizione inglese; pagine 408 — L. **3,50**.

N. 6. **Giustino Fortunato**: *Politica militare* — L. **1,50**.

N. 7. **William Blaikie**: *Come si diventa forti.* — Unica traduzione autorizzata; pag. 302 — L. **3**.

N. 8. **F. E. D'Algrana**: *Lisetchen: Impressioni e Racconti* — L. **2,25**.

N. 9. **Humphry Ward**: *Roberto Elsmere;* pagg. VIII-560 — L. **4**.

N. 10. Narrazione dell'*Iliade* — L. **2**.

N. 11. » dell'*Odissea* — L. **2**.

N. 12. » dell'*Eneide* — L. **2**.

N. 13. » del *Faust* — L. **2**.

N. 14. **Americo Scarlatti**: *Et ab hic et ab hoc;* (seconda serie) pagg. 344 — L. **3,50**.

N. 15. *La Terza Italia*: Lettere di un Yankee, tradotte ed annotate da **Federico Garlanda**, pagg. 400, L. **3,50**.

N. 16. **Riccardo Voss**: *Febbre Romana.* Romanzo. Unica traduzione italiana autorizzata; pagine 532 — L. **4**.

N. 17. Narrazione del *Don Chisciotte* — L. **2**.

N. 18. **Em. Cauderlier**: *L'Evoluzione economica nel secolo XIX*; versione e note di ALBERTO GEISSER con una appendice sui salari industriali nella seconda metà del secolo XIX; vol. in 16° di pagine XVI-317 — L. **2.50**.

N. 19. **Fèli-Brugière** e **Louis Gastine**: *L'Asia in fiamme.* Il romanzo dell'invasione gialla; pagine 372 — L. **3**.

N. 20. (in corso di stampa) **Gottfried Keller**: *Enrico il Verde.* Romanzo biografico tradotto sulla ventinovesima edizione tedesca.